

STATUTO

della

"Fondazione ARIA - Fondazione Industriale Adriatica" "

* * *

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1) Denominazione e sede

E' costituita da signori CIPRIANI Antonio, CROCETTA Ester, DE CAROLIS Marcello, DE FILIPPIS Marisa, DE GREGORIO Felicetta, DEL GROSSO Ettore Maria, DELL'AVENTINO Nereo, DELLO Iacono Giovanna, DI NUCCI Monia, DI PECO Emilio, DI TILLIO Sergio, DI VINCENZO Berardino, ESPOSITO Gianfranco, FARINA Nadia, FIDUCIA Giuseppe, FIORENZA Federico, FIRMANI Maria Antonietta, IEZZI Fabiola, IUBATTI Gabriela, LA ROCCA Ottorino, LAURETI Lucio, LISCIANI Alessandra, MANCINI Mariafrancesca, MARRAMIERO Enrico, MORELLI Giancarlo, MORGANTE Anna, MORRICONE Federica, NATALE Giuseppe, OLIVA Edoardo, OLIVASTRI Lino, PACE Marco, PACE Giuseppe, PETRUZZI Elena, PIAGGESI Alberto, PUGLIESE Adina, SCHIPS Luigi, TARABORRELLI Mauro, VISCA Sandro, ZECCA Gennaro, DI SANTO Flavio, MARTIRADONNA Daniele, POAOLUCCI Marina, BONGARZONI Giuseppe e BIGNARDI Luigi Giuseppe e le società BANCA CARIFE S.P.A., BANCA DELL'ADRIATICO S.p.A, CARTOTECNICA PASCUCCI s.r.l. e HITECO s.r.l., la Fondazione denominata: **"FONDAZIONE ARIA - Fondazione Industriale Adriatica"**

La Fondazione ha sede in **Pescara** al Corso Vittorio Emanuele II n. 15.

Per l'esercizio della sua attività la fondazione potrà avvalersi di uffici periferici.

La fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.

Art. 2) Durata

La durata della fondazione è fissata fino al 31.12.2050.

SCOPO

Art. 3) Scopi

La Fondazione si propone i seguenti scopi:

* riconfermare e innovare la figura dell'imprenditore come attore protagonista nel progresso sociale e per il miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini;

* produrre e divulgare la cultura e l'arte contemporanea in una società tecnologicamente evoluta, vertendo sui temi di Responsabilità Sociale dell'Impresa, al fine di migliorare la qualità della vita intesa come la possibilità dei cittadini di stimolare le capacità intellettive e il desiderio di conoscenza; al fine di vivere in un più sano rapporto di rispetto con l'ambiente privo di inquinamento acustico ed atmosferico e che assicuri evoluzione nei rapporti sociali, maggiore senso di responsabilità e di appartenenza alla realtà locale;

* individuare l'ambito di azione proprio nella CSR (Corporate Social Responsibility), per definire gli strumenti e le modalità operative, che la rendano strategia di crescita delle aziende e dei territori, con riscontri nel breve, medio e lungo periodo;

* creare un valore condiviso di vantaggio per l'azienda e per la società, nel medio e lungo termine avviando un nuovo processo di produzione della ricchezza che sia fondato sullo sviluppo

culturale, sulla consapevolezza del peso sociale delle attività imprenditoriali e sulla necessità di produrre con gli "stakeholder" interni ed esterni, mercati, istituzioni ed ambiente, al fine di acquisire una maggiore capacità d'innovazione d'impresa per poter soddisfare mercati sempre più complessi in un mondo in continua e repentina evoluzione;

* rinnovare i processi di formazione della cultura e della ricchezza dei territori, per arrivare alla formazione di distretti culturali strutturati in forme imprenditoriali, perché siano proprio le classi dirigenti ad assumere i costi di startup e quelli di produzione iniziale di cultura a fronte di un vantaggio in termini di incremento della produttività aziendale, della reputazione sociale e del mantenimento costante del trend di crescita.

Art. 4) Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto a titolo oneroso o gratuito, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che si indicano nell'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, nell'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in godimento, di immobili, mobili registrati, nella stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o in qualunque modo posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, ad altre fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere a promuovere la costituzione degli stessi;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale e non esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e di consulenze;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche al fine di autofinanziamento;
- h) svolgere ogni altra attività idonea e/o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5) Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

PATRIMONIO

Art. 6) Patrimonio e Fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è composto da un Fondo di Dotazione indisponibile e da un Fondo di Gestione disponibile.

Rientrano nel Fondo di Dotazione:

- l'originario fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e

immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, sia presenti all'atto costitutivo che qualificati tali ex art. 8 successivo;

- i beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto e destinati espressamente al fondo patrimoniale;

- le elargizioni fatte da enti o da privati anche a livello sovranazionale solo se con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

Il patrimonio è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati anche a livello sopranazionale;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e/o dai Sostenitori e/o dei Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le quote di partecipazioni sia dei soci fondatori che dei soci partecipanti viene determinato dal Collegio dei Fondatori annualmente all'unanimità in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 7) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno successivo il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, predisposto dal Consiglio di amministrazione entro il 31 maggio.

Copia del rendiconto economico e finanziario, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato ed alla relazione del collegio dei revisori, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nei libri sociali, rimane affisso nei locali della Fondazione per almeno otto giorni.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, per il loro potenziamento o per

l'acquisto di beni strumentali per l'incremento e/o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

FONDATORI, PARTECIPANTI E SOSTENITORI

Art. 8) Fondatori

Sono Fondatori quanti, persone fisiche o giuridiche, siano stati parte dell'atto costitutivo della Fondazione.

Possono divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto e che ne facciano richiesta, a mezzo scheda di adesione, entro e non oltre il 31.12.2011.

La nomina a fondatore, dopo la richiesta formale presentata, viene deliberata alla unanimità dai fondatori a quel momento esistenti.

Art. 9) Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione, che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti, di cui al successivo art. 15, cui competono le attribuzioni ivi stabilite. I soci che vogliono ottenere la qualifica di Partecipanti devono sottoscrivere un modulo di adesione con allegato curriculum da inviare al Consiglio di Amministrazione che deciderà, a suo insindacabile giudizio, sulla ammissione.

Art. 10) Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutti i soggetti privati, pubblici, persone fisiche e/o giuridiche, che condividono le finalità perseguite dalla Fondazione e partecipano a mezzo versamento di somme di denaro una tantum ovvero periodicamente.

Art. 11) Esclusione e recesso dei Partecipanti

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della

fondazione;

3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti che siano enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I soci fondatori possono essere esclusi dalla Fondazione per comportamento contrario all'ordine pubblico, al buon costume e/o che subiscano procedimenti penali.

I Partecipanti e i soci sostenitori e fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione senza rimborso della quota. Nel caso di recesso o esclusione di tutti i Partecipanti, il componente del Consiglio di amministrazione scelto eventualmente tra gli stessi cessa immediatamente di farne parte.

ORGANI

Art. 12) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- i Vice Presidenti
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Amministratore Delegato
- il Collegio dei Fondatori
- il Collegio dei Partecipanti
- l'Assemblea Generale;
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato
- il Comitato scientifico.

Art. 13) Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dai Fondatori tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Egli è il garante del ruolo istituzionale della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; vigila sul buon andamento dell'opera della Fondazione e cura l'osservanza dello statuto, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti dell'amministratore Delegato e delle Attività del Comitato Scientifico.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno

delle singole iniziative della Fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato Scientifico.

In caso di impedimento del Presidente, gli stessi poteri e compiti sono attribuiti ai vice Presidenti.

Art. 14) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri, nominati dai Fondatori, con un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici), a cui possono aggiungersi due membri, nominati eventualmente dal Collegio dei Partecipanti ove il Consiglio di Amministrazione lo deliberi.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 3 (tre) esercizi e fino alla data dell'approvazione dell'ultimo bilancio. I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi salvo deroga deliberata con maggioranza qualificata cioè di 4/5 dell'intero Collegio dei Fondatori.

I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti per cooptazione e cessano dall'ufficio insieme con l'intero consiglio.

Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina del nuovo Consiglio.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Collegio dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede, tra l'altro, a:

- stabilire i criteri, i requisiti e le modalità per divenire soci;
- nominare i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato, con poteri e deleghe di volta in volta precisati;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma di attività;
- deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;
- stabilire eventuali compensi per i componenti degli organi sociali;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- designare i componenti del Comitato Scientifico nel numero che sarà di volta in volta reso necessario ed opportuno e segnatamente selezionando tra il Collegio dei Fondatori il Presidente ed il Vice Presidente
- e' in facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare un Presidente onorario con i poteri che lo stesso organo prevederà in sede di nomina;
- designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

- approvare le modifiche al presente statuto almeno fino al riconoscimento giuridico;
- deliberare gli incrementi del Fondo di Dotazione;
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio solo fino al riconoscimento giuridico.

Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri o all'Amministratore Delegato, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.

Art. 15) Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica, in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei membri in carica.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti con le eccezioni di cui al presente statuto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto della Fondazione o lo scioglimento dell'ente, ci si richiama alle norme di legge.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi. Esso è presieduto dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti o dall'Amministratore delegato o da un membro eletto dal Consiglio stesso.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 16) Collegio dei Partecipanti

Il Collegio è composto da tutti i soci partecipanti alla Fondazione che diano fattivamente il loro contributo alla realizzazione dello scopo della Fondazione. E' convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione quando lo ritiene opportuno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri

consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Al Collegio dei Partecipanti spetta la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente, se reso necessario, un Direttore Generale con i poteri ad esso delegati dalla stessa Assemblea. Qualora il Consigliere predetto venisse nominato nel mezzo del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, lo stesso scadrà unitamente agli altri componenti del Consiglio

Art. 17) L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale costituita dal Collegio dei Fondatori e dal Collegio dei Partecipanti si riunisce una volta l'anno per comunicare, condividere i progetti riguardanti le attività svolte nell'anno o da svolgere con particolare attenzione alle finalità proprie della Fondazione senza poteri deliberativi.

Art. 18) Collegio dei Revisori legali

Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione, ove ritenuto necessario, è esercitato da un Collegio dei revisori legali dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Collegio dei Fondatori.

Essi durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio di Amministrazione, e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina dell'intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi. Possono essere rieletti per una sola volta.

Il Presidente del Collegio, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti è redatto verbale trascritto in apposito registro.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, con diritto di intervento ma senza diritto di voto;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- cura la tenuta del libro delle adunanze del Collegio dei Revisori stesso.

Art. 19) Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, è composto dal numero di membri di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione eletti dal Consiglio di Amministrazione tra gli esperti nel campo dell'editoria, della comunicazione, dell'economia, della formazione, della cultura in generale e dell'arte contemporanea nazionale ed internazionale. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Collegio dei Fondatori.

I Componenti del Comitato Scientifico durano in carica come il Consiglio di Amministrazione, decadendo unitamente a quello.

Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico si riunisce ogni volta vi sia necessità con le modalità di convocazione previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) Scioglimento

Lo scioglimento con conseguente estinzione della persona giuridica e la liquidazione vengono regolamentati secondo legge.

Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Fondazione o Ente avente le stesse finalità della Fondazione, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to sia in calce che a margine degli altri fogli: CIPRIANI Antonio, CROSETTA Ester, Marcello DE CAROLIS, Marisa DE FILIPPIS, Felicetta DE GREGORIO, Ettore Maria DEL GROSSO, Nereo DELL'AVENTINO, Giovanna DELLO IACONO, DI NUCCI Monia, Emilio DI PECO, DI TILLIO Sergio, Berardino DI VINCENZO, Gianfranco ESPOSITO, FARINA Nadia, FIDUCIA Giuseppe, Federico FIORENZA, Maria Antonietta FIRMANI, Fabiola IEZZI, Gabriela IUBATTI, Ottorino LA ROCCA, Lucio LAURETI, Alessandra LISCIANI, Mariafrancesca MANCINI, Enrico MARRAMIERO, Giancarlo MORELLI, Anna MORGANTE, Federica MORRICONE, Edoardo OLIVA, Lino OLIVASTRI, Marco PACE, Elena PETRUZZI, PIAGGESI Alberto, Adina PUGLIESE, Luigi SCHIPS, Mauro TARABORRELLI, Sandro VISCA, Gennaro ZECCA, Flavio DI SANTO, MARTIRADONNA Daniele, Marina PAOLUCCI, Giuseppe BONGARZONI, BIGNARDI Luigi Giuseppe, Bruno PRESIDENTE, DI SANTE Giandomenico, Maurizio PASCUCCI, Roberto BATTISTA, TALUCCI Gasper Rino (teste), Roberto MACOLINO (teste), Maria PANTALONE BALICE - NOTAIO